

**REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Verbale del revisore n.15 del 26/07/2024

Oggetto: Bilancio di previsione 2024-2026: salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio.

Il sottoscritto Paolo Villa, revisore unico di codesto Ente, nominato con delibera dell'organo consiliare n.23 del 30/06/2021,

Esaminata la documentazione inerente la verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. che verrà presentata nella prossima seduta di Consiglio Comunale e più precisamente:

- la proposta di deliberazione di C.C. ad oggetto: Bilancio di previsione 2024-2026: salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
- l'allegato A1 relativo alle variazioni analitiche;
- l'allegato A2 relativo alle variazioni per Responsabile;
- l'allegato B1 relativo alla proposta di variazione di bilancio parte Entrate;
- l'allegato B2 relativo alla proposta di variazione di bilancio parte Spese;
- allegato C relativo all'equilibrio delle variazioni di bilancio;
- Allegato D relativo agli equilibri di bilancio;
- Allegato E relativo agli equilibri di cassa.

Richiamata la delibera consiliare n. 14 del 30/04/2024, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023.

Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 16/03/2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

Visto l'art. 193 del TUEL il quale prevede che:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6,*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nei risultati di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e*

tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Visto l'art. 175 comma 8 del TUEL che prevede “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Visto l'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:

- “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....[omissis]
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese d'investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a cavaliere con permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193”.

Tenuto conto che:

- non sussistono situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, così come da dichiarazioni rilasciate dai responsabili di Area per quanto di loro competenza, conservate agli atti dell'Ente;
- non sussistono dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2024/2026 che rispettano gli equilibri di bilancio;
- la consistenza dell'FCDE, così come determinato in € 72.000,00 per il 2024 risulta congrua;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- è rispettato il limite della spesa di personale, di cui all'art.1, comma 557 della Legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in tema di lavoro flessibile;
- i Responsabili di Area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate;

Considerato che con la presente variazione si intende procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi **€ 51.409,78** così suddivisi:

- **€ 11.520,00** parte disponibile per il finanziamento del debito fuori bilancio, la cui legittimità è stata riconosciuta con propria precedente e specifica Deliberazione in data odierna, per l'esecuzione di lavori e di servizi di somma urgenza riferibili alle prime spese per la rimessa in pristino e per la

- messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite, in seguito agli eventi emergenziali che hanno interessato il territorio comunale dal 25 al 26 giugno 2024;
- € 16.359,00 parte disponibile per il finanziamento al contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali per gli anni dal 2024 al 2028 - quota 2024 (c.d. spending review prevista dalla Legge di bilancio 2024);
 - € 11.819,94 parte accantonata per la liquidazione del Trattamento di fine mandato del Sindaco 2019-2024;
 - € 5.695,84 parte vincolata per trasferimento contributo alle scuole dell'infanzia;
 - € 2.600,00 parte vincolata per il rimborso allo Stato del contributo non utilizzato per l'indennità di carica Amministratori quota 2023;
 - € 3.415,00 parte vincolata per la restituzione delle risorse Covid-19 quota 2024.

Rilevato che le variazioni riguardano tutte le annualità del bilancio pluriennale 2024-2026 e sono sintetizzate nella seguente tabella:

BILANCIO	2024	2025	2026
AVANZO APPLICATO	€ 51.409,78	€ -	€ -
MAGGIORI ENTRATE COMPLESSIVE	€ 36.800,00	€ 3.374,00	€ 3.819,00
MINORI ENTRATA COMPLESSIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SALDO ENTRATE	€ 88.209,78	€ 3.374,00	€ 3.819,00
MAGGIORI SPESE COMPLESSIVE	€ 139.163,98	€ 3.374,00	€ 3.819,00
MINORI SPESE COMPLESSIVE	€ 50.954,20	€ 0,00	€ 0,00
SALDO USCITE	€ 88.209,78	€ 3.374,00	€ 3.819,00

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023/2025;
- che l'impostazione del bilancio 2023/2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 26.07.2024

Il Revisore Unico

Paolo Villa

